



Città di ALBA
(Provincia di Cuneo)

**LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE
AREE VERDI CITTADINE**

Anno 2021
LOTTI 1 – 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Contratto a corpo

A) SERVIZIO A BASE D'ASTA	
A1) Lavori a base d'asta blocco 1	€ 82.027,42
oneri per la sicurezza	€ 500,00
totale	€ 82.527,42
IVA 22%	€ 18.156,03
<i>Totale blocco 1</i>	€ 100.683,45
A2) Lavori a base d'asta blocco 2	€ 85.972,58
oneri per la sicurezza	€ 500,00
totale	€ 86.472,58
IVA 22%	€ 37.180,00
<i>Totale lotto 2</i>	€ 105.496,55
<i>Totale complessivo servizio</i>	€ 206.180,00

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1. Stazione Appaltante**
- Art. 2. Oggetto, durata e descrizione dell'appalto**
- Art. 3. Ammontare dell'appalto**
- Art. 4. Modalità di aggiudicazione e stipulazione del contratto**
- Art.5. Requisiti di selezione**
- Art.6. Criteri di aggiudicazione del contraente**
- Art.7. Standard sociali minimi**
- Art.8. Varianti in sede di offerta**
- Art.9. Subappalto e Avvalimento**
- Art.10. Interpretazione del contratto e del Csa**
- Art.11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**
- Art.12 Clausola sociale e obbligo di assunzione**
- Art.13 Rispetto dei criteri ambientali minimi**
- Art.14 Imposta sul Valore Aggiunto**
- Art. 15 Sopralluoghi e accertamenti preliminari**
- Art. 16 Osservanza di Leggi, Regolamenti e del capitolato d'appalto**
- Art. 17 Garanzie e coperture assicurative**
- Art. 18 Disposizioni in materia di sicurezza**
- Art. 19 Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore**
- Art. 20 Programma dei lavori e Responsabile tecnico**
- Art. 21 Penalità, controversie e risoluzione del contratto**
- Art. 22 Ubicazione delle aree oggetto di servizio**
- Art. 23 Gestione delle squadre di lavoro tipo**
- Art. 24 Attrezzature e mezzi di trasporto**
- Art. 25 Cartellonistica di cantiere**
- Art. 26 Opere di pronto intervento**
- Art. 27 Verifica della prestazione e pagamento**

NORME TECNICHE –

Lavorazioni incluse nel contratto a corpo di manutenzione del verde cittadino

Taglio dell'erba nelle aree a verde pubblico

Manutenzione di siepi e arbusti e tappezzanti nelle aree a verde pubblico

Conservazione delle piante esistenti nella zona d'intervento

Spollonatura

Percorsi pedonali

ALLEGATI

Planimetrie

NORME GENERALI**Art. 1. Stazione Appaltante**

Comune di ALBA (CN), Piazza Risorgimento n° 1.

Il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Daniela ALBANO - tel. 0173/292225

Art. 2. Oggetto, durata e descrizione dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 D.LGS. 50/2016, con clausola sociale del servizio di manutenzione delle aree verdi del **Comune di Alba** (CN), compreso di risorse umane, macchinari ed ogni quant'altro per eseguire il servizio a regola d'arte, indicate nell'Allegato, che comprende l'elenco delle aree e le planimetrie.

I lavori inizieranno a partire dalla data di consegna lavori e si svolgerà per tutto il 2021.

La Ditta aggiudicataria, come specificato in seguito nelle norme tecniche, dovrà relativamente alla manutenzione ordinaria del verde urbano:

- ✓ garantire un livello adeguato di manutenzione dei tappeti erbosi;
- ✓ eseguire, garantendo un livello adeguato di decoro, il primo intervento di potatura delle siepi e degli arbusti.
- ✓ garantire un livello di decoro adeguato di manutenzione delle aiuole in affidamento.

Sinteticamente gli interventi previsti consistono nel taglio, raccolta e smaltimento dell'erba, di aiuole e parchi cittadini, sagomatura siepi limitatamente al primo intervento, taglio polloni, manutenzione vialetti ed asportazione delle malerbe in tutte le superfici di verde pubblico cittadino e ogni altro intervento di manutenzione ordinaria di giardinaggio che si rendesse necessario, compreso il conferimento e lo smaltimento degli scarti vegetali alle destinazioni finali, incluso il corrispettivo di smaltimento.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento prevede lo svolgimento delle attività manutentive ordinarie compensate a corpo ed è strutturato in due blocchi così determinati:

A) SERVIZIO A BASE D'ASTA	
A1) Lavori a base d'asta blocco 1	€ 82.027,42
oneri per la sicurezza	€ 500,00
totale	€ 82.527,42
IVA 22%	€ 18.156,03

Totale blocco 1	€ 100.683,45
A2) Lavori a base d'asta blocco 2	€ 85.972,58
oneri per la sicurezza	€ 500,00
totale	€ 86.472,58
IVA 22%	€ 37.180,00
Totale lotto 2	€ 105.496,55
Totale complessivo servizio	€ 206.180,00

Gli importi comprendono tutte le spese, gli oneri della sicurezza, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di depositi, di occupazioni temporanee, mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate, con oneri a carico dell'appaltatore e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi è compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del capitolato.

Art. 4. Modalità di aggiudicazione e stipulazione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 36 comma b del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016, la scelta del contraente avviene con affidamento diretto previo valutazione di preventivi;

Ai sensi dell'art. 95 del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016, la migliore offerta è selezionata con il criterio minor prezzo.

Ogni ditta partecipante potrà presentare indistintamente l'offerta per i due blocchi

Si specifica che l'offerta della ditta risultata aggiudicataria del primo blocco non verrà aperta durante le operazioni di gara di aggiudicazione del secondo blocco ad eccezione del solo caso in cui vi sia una sola offerta a cura della ditta risultata aggiudicataria del primo blocco.

2. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi della normativa vigente.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo del servizio, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del Codice dei contratti, e che siano estranee alle prestazioni già previste nonché agli eventuali lavori in economia.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono all'intero appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto e il relativo allegato grafico;
- c) D.U.V.R.I.
- d) il piano operativo di sicurezza

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
- permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- oneri per conferimento e smaltimento scarti vegetali alle destinazioni finali.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio.

Prima della stipulazione del contratto di appalto, l'aggiudicatario provvederà a consegnare all'amministrazione aggiudicante, entro e non oltre 15gg. dalla semplice richiesta, la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'esito della gara.

Nel contratto sarà dato atto che l'Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente capitolato speciale.

Le quantità delle aree ove andranno eseguite le prestazioni, potranno variare in aumento o diminuzione, a seconda di sopraggiunte necessità o modifiche che si rendessero necessarie.

Art.5 – Requisiti di partecipazione e selezione

1. Ai sensi dell'art. 83 del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016, i criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali

2. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 83 del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Per partecipare alla gara la ditta dovrà allegare CERTIFICATI ESECUZIONE SERVIZI, rilasciati dai committenti, con esclusivo riferimento a servizi di gestione e manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi) a favore di amministrazioni pubbliche o di privati, per importi annui non inferiori ad € 100.000,00 lordi, per ogni singolo anno 2018 – 2019 – 2020, con precisa indicazione della tipologia del servizio, del periodo e dell'importo contrattuale.

I partecipanti dovranno allegare, pena l'esclusione, l'attestazione di avvenuto sopralluogo presso i luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione del contraente

L'offerta sarà valutata con il criterio del minor prezzo.

Art. 7. Standard sociali minimi

In conformità all'art. 6 del DM 06.06.2012, i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Art. 8. Varianti in sede di offerta

Ai sensi dell'art. 95 comma 13 del codice degli appalti, non sono ammesse varianti all'appalto, in sede di offerta. Sono ammesse solo le offerte migliorative espressamente richieste dal bando.

Art. 9. Subappalto e Avvalimento

Ai sensi della normativa vigente l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti.

Non è ammesso il subappalto

L'avvalimento è regolamentato dall'art. 89 del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e dal bando di gara.

Art. 10 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Nel rispetto dell'art. 2112 C.C e di quanto previsto dall'art. 37 del Ccnl vigente per le cooperative di settore e dal bando di gara, l'azienda subentrante, essendo rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto si impegna ad assumere il personale addetto al servizio, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante come dettagliatamente riportato nell'articolo a seguire.

ART. 12 –

Clausola sociale e obbligo di assunzione del personale dipendente della ditta precedente

Il presente appalto è altresì sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto, nonché della stabilità occupazionale del personale impiegato previste rispettivamente: dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera prevedendo inoltre l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la Legge n. 35 del 6/4/2012, l'art. 50 del D.Lgs 50/2016) e delle norme previste dalla vigente Contrattazione Collettiva di settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'appaltatore precedente (contratto nazionale delle cooperative sociali. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. L'appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL delle Coop. Sociali e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, il Comune provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. L'appaltatore è comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza. L'appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori. Il comune potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall'appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, qualora l'impresa non abbia debitamente adempiuto, il comune si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 c.c.), senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire alla Ditta diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dal Comune per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa. In ogni caso la stazione appaltante, pur rimanendo estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, considererà inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle normative contrattuali e sindacali sopra citate.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Alba ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario.

In riferimento alla clausola sociale la ditta uscente ha comunicato il numero dei dipendenti disponibili pari a n.4 operai con mansione addetto al giardinaggio, livello A2 con paga base di € 1.300,00 netti mensili.

Art. 13 – Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)

La ditta dovrà impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all' "Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico", adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP – Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi.

Nello specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:

- Gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, specie quelli di origine chimica.
- Caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti. Introduzione di nuove piante ornamentali.
- Utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale.
- Pratiche di irrigazione e adozione di dispositivi di risparmio idrico per quel che riguarda gli impianti di irrigazione (es. sensori di pioggia, temporizzatori regolabili, igrometri) valutando la possibilità di realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o delle acque grigie filtrate in modo che possano essere utilizzate nell'impianto di irrigazione.
- Formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa applicazione nell'esecuzione del servizio.
- Segnalazione tempestiva di presenza di piante ed animali infestanti per dare la possibilità al soggetto aggiudicatore di adottare gli opportuni miglioramenti.
- Elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle pratiche di gestione e controllo dei parassiti utilizzate; sulla tipologia e quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e lubrificanti utilizzati; sulla potatura e sulle soluzioni per migliorare la qualità del suolo e dell'ambiente suggerite.
- Gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo differenziato, come specificato di seguito:

- ✓ i rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere compostati o finemente triturati in loco o, se non tecnicamente possibile, in impianti autorizzati ai sensi di legge allo scopo di riutilizzarli in situ o in altre aree verdi pubbliche. Il compost derivato da tali operazioni di recupero deve possedere i requisiti tecnici di base previsti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all' "Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione" sopra indicati;
- ✓ · i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati in situ o in strutture del fornitore e utilizzati come pacciame nelle aree precedentemente concordate. Se in eccesso e ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali residui organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche del soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati;
- ✓ i contenitori/imballaggi, riutilizzabili e/o riciclati, che preferibilmente supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso da quello che richiede l'abilitazione, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati;
- ✓ · i rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere separati nelle frazioni già previste dal sistema di raccolta urbano; · i rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: fitofarmaci) devono essere smaltiti in maniera sicura in luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore di rifiuti autorizzato per essere trattati;
- ✓ · gli oli di motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in possesso dell' autorizzazione pertinente.

Dovrà essere effettuata con particolare cura la raccolta delle risulite, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulite e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale.

Dovranno essere utilizzati prevalentemente fertilizzanti di origine organica e non dovranno contenere le seguenti sostanze: composti sintetici promotori della crescita, attivatori e inoculanti; composti sintetici o pesticidi sintetici; fumiganti sintetici o sterilizzatori; regolatori della crescita sintetici; agenti umidificatori sintetici quali ossido di etilene e poliacrilamide; resine sintetiche o altri prodotti volti a migliorare la penetrazione e la ritenzione idrica o l'aggregazione del suolo; prodotti fortificati, preparati o conservati con composti sintetici ad eccezione di emulsione di pesce che sono state stabilizzate con acido fosforico; veleni naturali quali arsenico e sali di piombo.

I prodotti ammendanti devono rispettare i requisiti tecnici di base previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all' "Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione" sopra indicati.

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano di ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari che, anche dove applicati, devono essere di origine naturale.

Art. 14 *Imposta sul Valore Aggiunto*

I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta della Ditta non dovrà tenere conto dell'I.V.A., poiché l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versata dall'Amministrazione come previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 15 *Sopralluoghi e accertamenti preliminari*

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, l'Impresa dovrà ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da realizzare con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche, alle eventuali connessioni con altri cantieri, alla quantità e alla accessibilità delle aree .

Il sopralluogo dovrà essere certificato tramite attestato di presa visione da parte dell'ufficio tecnico competente ed allegato all'offerta.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

Art. 16 Osservanza di Leggi, Regolamenti e del capitolato d'appalto

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad attenersi, oltre che alle norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, alle normative e regolamenti in vigore.

Inoltre, dovrà attenersi alla normativa emanata dalle autorità competenti anche in tempi successivi alla stipula del contratto in particolar modo se inerente a Sicurezza, Igiene del lavoro, Lavori Pubblici, Previdenza sociale.

Art. 17 Garanzie e coperture assicurative

La garanzia provvisoria ai sensi della normativa di legge non è dovuta.

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti

l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in EURO 100.000,00 (diconsi euro centomila). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza

dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a EURO 100.000,00 (diconsi euro centomila).

Le fidejussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 18 Disposizioni in materia di sicurezza

Documento di valutazione dei rischi da interferenze

1. L'appaltatore e/o il subappaltatore prende visione delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, fornite dal committente ai sensi dell'art. 26 c. 1 del D.Lgs 81/2008.

2. L'Appaltatore si impegna e rispettare quanto prescritto nel Documento di valutazione dei rischi da interferenze, redatto dal committente ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs 81/2008 e allegato al contratto.

3. L'appaltatore si impegna altresì ad assicurarsi che le maestranze di lingua diversa da quella italiana comprendano le indicazioni relative alla sicurezza e siano in grado di utilizzare correttamente anche i documenti cartacei loro forniti, oltre gli strumenti, ai macchinari e ai mezzi di lavoro. Il costo delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 c. 5 del D.lgs 81/2008, non è soggetto a ribasso

DUVRI

L'appaltatore dovrà in ogni caso consegnare all'ente appaltante, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del lavoro, la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/2008 (DUVRI). Tale documento, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. 2. L'appaltatore si impegna, ad adeguare il DUVRI alle prescrizioni imposte dal Responsabile del servizio, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei servizi, insufficienze di qualunque genere del documento, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente. 3. Il DUVRI é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Violazioni alle norme sulla sicurezza 1. Le gravi o ripetute violazioni dei piani sopra riportati e delle norme sulla sicurezza, da parte dell'appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. Per quanto non esplicitamente riportato, si rimanda alle norme vigenti in materia.

Art. 19 Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà risultare in regola con i versamenti agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, e trasmettere tutti i dati riferiti alla Ditta ed al personale, utili per una corretta gestione del servizio.

L'esecuzione del servizio, che dovrà avvenire nel rispetto delle presenti prescrizioni tecniche, nonché di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte. L'aggiudicatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

La Ditta è responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, sia in ordine di trasferimento che di lavoro.

L'aggiudicatario non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per gli eventuali intralci o ritardi nel proseguimento del servizio aggiudicato.

L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere a garantire comunque il servizio anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali, compiendo il servizio con personale avente la qualifica rispondente al tipo di servizio richiesto.

Ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008, è necessario che venga fornito da questa Amministrazione, prima dell'inizio delle lavorazioni, il piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà mantenere tutte le aree verdi affidategli in perfetto stato. Dovrà effettuare tanti tagli quanto necessari a non far superare l'altezza previste nelle norme tecniche dell'erba a seconda della tipologia dell'area. L'appalto non sarà pertanto strutturato con un rigido cronoprogramma da rispettare, ma dovrà essere impostato a seconda delle condizioni atmosferiche che determinano o meno la crescita dell'erba. A prescindere dall'altezza dell'erba, in caso di manifestazioni, l'appaltatore a semplice richiesta della D.L. dovrà provvedere ad eseguire nuovamente la rasatura dei tappeti erbosi e le manutenzioni necessarie nelle aree individuate.

L'appaltatore è tenuto a presentare comunque un cronoprogramma di massima che dovrà tener conto in particolare delle manifestazioni cittadine, inizio scuole, ecc., successivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore è obbligato a tenere per suo conto il libro giornale indicante gli interventi effettuati, i luoghi di intervento, il nominativo degli addetti intervenuti ecc... e trasmetterlo mensilmente alla stazione appaltante.

Il cronoprogramma indicativo dei lavori di manutenzione delle aree verdi dovrà essere redatto dalla Ditta aggiudicataria e consegnato entro 15 giorni dalla stipula del contratto.

La Ditta è tenuta a presentare al Committente, settimanalmente, una comunicazione dettagliata dei lavori da svolgersi nella settimana successiva e mensilmente il dettaglio dei lavori effettivamente svolti nel mese trascorso.

L'U.T.C. valuterà le eventuali variazioni da apportare ai programmi, comunicherà alla Ditta particolari esigenze e priorità di intervento e si riserva, comunque, il diritto di stabilire l'esecuzione

dei lavori entro un congruo termine perentorio e di disporre il tipo e l'ordine dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle esigenze colturali e/o dell'utenza.

Nell'espletamento dei servizi oggetto d'appalto, la Ditta aggiudicataria osserverà puntualmente le prescrizioni di cui al presente capitolato, conformandosi alle indicazioni ed istruzioni dell'U.T.C. e sottoponendosi al potere di controllo e vigilanza dell'Amministrazione appaltante, eventualmente esercitato anche per il tramite dei professionisti di fiducia all'uopo dalla stessa nominati.

Le Ditte partecipanti dovranno comunicare il nominativo di un Responsabile Tecnico che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Il Responsabile tecnico sarà indicato dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori.

Il Responsabile tecnico ha la responsabilità dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei lavori, e, quindi, predispone l'attività e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione e in applicazione delle prescrizioni del capitolato.

In tutte le aree affidate l'Appaltatore dovrà prestare attenzione oltre alla crescita dell'erba anche alla necessaria potatura e sagomatura di eventuali siepi (un taglio), all'eliminazione dei polloni dalle piante, alla rimozione di eventuali rami caduti a causa di temporali o altre cause e al termine di ogni intervento alla rimozione della totalità del materiale di risulta a proprio carico. Gli oneri di smaltimento saranno totalmente a carico della Ditta affidataria del servizio.

L'operazione dovrà essere svolta a seconda della necessità schierando un numero di maestranze sufficienti a mantenere le aree in perfetto stato. Le foglie dovranno poi essere smaltite a Vs. carico.

Il servizio di manutenzione delle aree verdi cittadine prevede in sintesi le seguenti modalità di esecuzione per ciascuna delle tipologie di intervento i cui dettagli operativi vengono indicati nelle successive norme tecniche:

Taglio delle aree verdi:

tale operazione comprende il taglio a mano o con mezzi meccanici rasaerba o decespugliatore, di tutte le superfici prative o zone erbose con una altezza di taglio dell'erba che può variare da un minimo di cm 3 a un massimo di cm 7 dal suolo e comunque conforme a quanto previsto nelle norme tecniche, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi, o le ramificazioni principali degli arbusti; il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'erba falciata dovrà essere opportunamente rastrellata, asportata e conferita in discarica, a cura e spese dell'Appaltatore;

Potatura e rifilatura di siepi , rosai e specie fiorifere:

L'operazione dovrà essere eseguita a regola d'arte, su piante site in qualunque posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione. La rifilatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle stesse seguendo i profili originari, nonché all'estirpo di qualunque infestante erbacea o arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di specie arbustive o sarmentose. I materiali di risulta dovranno essere completamente eliminati ed asportati, ivi compreso eventuale materiale improprio (immondizie, pietre o altro), presente presso le siepi . Tutto il materiale di risulta dovrà essere conferito in discarica a cura e spese dell'appaltatore;

IN MERITO ALLA RIFILATURA DELLE SIEPI, NELL'APPALTO IN OGGETTO, E' COMPRESO SOLO IL PRIMO TAGLIO.

Eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo:

tale operazione prevede il taglio e l'estirpo a mano o con mezzi meccanici di tutti gli arbusti o alberi ritenuti infestanti e cresciuti spontaneamente; il taglio dovrà essere eseguito il più possibile a raso, e comprende anche l'eliminazione delle ceppaie di diversa natura eventualmente presenti. Tutti i materiali di risulta dovranno essere completamente eliminati, asportati e conferiti in discarica, ivi compreso eventuale materiale improprio (immondizie, pietre o altro) già presente in sito a cura e spese dell'Appaltatore;

Spollonatura e potatura delle alberature:

tale operazione prevede l'eliminazione mediante taglio dei ricacci o polloni basali e il taglio dei rami lungo il tronco delle alberature fino ad un'altezza massima di 3 m, il taglio deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del materiale di risulta a carico e spese dell'Appaltatore;

Asporto di rami o parti di alberate a terra:

L'operazione comprende l'asporto di rami o parte di alberate cadute a terra o pericolanti nelle zone di intervento compreso l'asporto di tutto il materiale di risulta derivante da tale operazione ed il suo conferimento a discarica a cura e spese dell'Appaltatore;

Riqualificazione e valorizzazione dei percorsi pedonali:

Tale operazione comprende la pulizia dalle malerbe nei vialetti e la regolarizzazione del piano viabile con l'eliminazione di eventuali buche e/o insidie ;

Raccolta e asporto dei materiali non vegetali :

L'intervento comprende la raccolta e la pulizia dai materiali impropri sulle superfici interessate dalla manutenzione e conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta a carico dell'Appaltatore.

Asporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta:

Tutto il materiale vegetale di risulta derivante dalle operazioni previste nel presente Capitolato, dovrà essere conferito in discariche autorizzate.

L'onere dell'intervento rimane a carico e a spese dell'Appaltatore;

Art. 20 Programma dei lavori e Responsabile tecnico

Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere nominati dall'Appaltatore un coordinatore, con appropriato titolo di studio e comprovate capacità ed esperienza nello svolgimento della funzione, che coordini le varie squadre lavorative. Dotato altresì di nomina, da parte dell'Appaltatore, quale Responsabile Operativo della Sicurezza del Cantiere e per l'espletamento di tutte le procedure connesse alla contabilità, alla sospensione e ripresa dei lavori e, più in generale, alla gestione di ogni fase dell'appalto fino alle verifiche di: collaudo e/o regolare esecuzione delle opere.

Tali nomine devono essere comunicate prima dell'inizio dei lavori al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento e, ogni variazione dei nominativi dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori.

L'Amministrazione potrà esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del DM 145/00.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Stazione Appaltante, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti nominati dall'Impresa. Tali nominativi dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per l'intera durata del contratto:

- a. telefono cellulare del Direttore Tecnico: dovrà garantire la propria reperibilità 7 giorni su 7;
- b. fax: dovrà essere garantita la ricezione di fax 24 ore su 24. La ricezione dovrà essere verificata costantemente nell'arco della giornata. Ogni variazione dei recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori;
- c. posta elettronica: la casella di posta elettronica dovrà essere verificata costantemente nell'arco della giornata,

Le segnalazioni riguardanti eventuali manifestazioni, il giorno di inizio delle scuole o di qualsiasi necessità verranno segnalate all'appaltatore.

Non si dovranno verificare invece segnalazioni riguardo a lamentele dei cittadini causa dimenticanza di aree verdi o sfalci su pubbliche vie, in questo caso si procederà con l'applicazione delle penali.

Art. 21 Penalità, controversie e risoluzione del contratto

La stazione appaltante potrà eseguire dei controlli sulle modalità di svolgimento dei lavori eseguiti e sull'operato in genere al fine di verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi effettuati alle prescrizioni contrattuali.

L'U.T.C. potrà, in caso siano riscontrate inadeguatezze nell'espletamento dei lavori, formalizzare delle note di richiamo che verranno tempestivamente comunicate (a mezzo fax e/o R.A) alla Ditta aggiudicataria entro 15 (quindici) gg decorrenti dall'avvenuta conoscenza del fatto o atto da parte del Comune.

La Ditta aggiudicataria disporrà di 15 (quindici) gg. per la messa in atto delle opportune azioni correttive e/o per inviare le proprie controdeduzioni al Comune.

Raggiunto un totale di 3 (tre) richiami, il Comune si riserva la volontà di rescindere il contratto previa liquidazione dei lavori eseguiti.

In particolare il Comune si riserva :

- Qualora in un'area venga rilevata l'altezza dell'erba superiore ai 7 cm, per le aree soggette a rasatura, e 20 cm per le aree prative, soggette a trinciatura e nel giorno successivo alla segnalazione nessuna squadra sarà presente per il ripristino della situazione (in numero sufficiente a sanare a breve e con adeguata attrezzatura) verrà applicata la penale giornaliera di € 200,00. Se l'inconveniente verrà rilevato su più aree l'ammontare della penale verrà moltiplicato a seconda del numero di aree, indipendentemente dalla loro dimensione.
- Qualora venga segnalata una manifestazione o una particolare esigenza e l'Appaltatore non provveda a sistemare l'area entro la data prestabilita di applicare la penale corrisponde a € 1.000,00. Qualora l'Appaltatore non provveda alla sistemazione dell'area segnalata, nei successivi 3 giorni dopo la contestazione scritta, la Direzione Lavori provvederà ad assegnare il lavoro ad altra Ditta, ed indicare i costi che verranno sostenuti e scomputando detto importo dal pagamento bimestrale dell'Appaltatore inadempiente.
- Qualora la ditta non adempia a quanto previsto dall'art. 26 "Opere di pronto intervento", di applicare la penale corrisponde a € 1.300,00.
- Di richiedere il risarcimento del danno biologico arrecato alla vegetazione arborea/arbustiva lesionata accidentalmente durante le operazioni manutentive (es. sfalcio erba);

- Di richiedere il risarcimento o il ripristino di eventuali danni dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori quali lo scorticamento del manto erboso, la moria di: porzioni di tappeto erboso, di piante formanti siepi, gruppi di arbusti, danneggiamento della struttura del terreno;
- Di applicare una penale per la mancanza del minimo di operai, lavoratori svantaggiati se la ditta rientra in tale obbligo e mezzi richiesti pari a € 200,00 per ogni infrazione rilevata;
- Di applicare una penale per il mancato conferimento dei prodotti di risulta agli stabilimenti di compostaggio pari a € 300,00 per ogni giorno trascorso oltre il tempo consentito (cfr. Taglio dell'erba nelle aree a verde pubblico);
- Di applicare una penale per mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza pari a € 150,00 per ogni infrazione rilevata.
- Di applicare una penale di € 1.000,00, oltre quelle previste dalla normativa vigente in ambito dei trattamenti chimici, ogni qual volta vengano eseguiti diserbi o trattamenti chimici non autorizzati dalla D.L., non venga correttamente segnalato l'area di intervento, vengano utilizzati prodotti non conformi e venga disattesa la normativa di riferimento. (PAN ecc...).

Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo delle fatturazioni.

Non è ammessa la sospensione dei servizi.

Qualora l'appaltatore sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) penalità superiori al 10% dell'importo netto contrattuale;
- e) indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti ed indifferibili" non programmabili e richiesti dall'U.T.C. con particolare O.d.S.
- f) mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti;
- g) mancanza di personale ed attrezzatura adeguata;
- h) mancanza o incompleta realizzazione delle migliorie proposte in sede di gara;
- i) mancanza del rispetto di quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti

nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La Direzione Lavori provvederà a comunicare il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma precedente al Responsabile del Procedimento, il quale potrà promuovere l'avvio della procedura di cui al presente articolo.

Per la risoluzione delle controversie, il foro competente è quello di Asti.
Si esclude la competenza arbitrale.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 22 Ubicazione delle aree oggetto di servizio

Al presente capitolato viene allegato l'elenco delle aree oggetto del servizio e la planimetria completa del Comune con l'individuazione delle aree oggetto di manutenzione avente carattere esclusivamente indicativo ed orientativo mirato ad una semplice individuazione generica dell'area di intervento. L'individuazione esatta dei confini delle aree di intervento e delle relative pertinenze verranno indicate in loco dalla Direzione Lavori durante i sopralluoghi ricognitivi di cui al precedente art. 7

Art. 23 Gestione delle squadre di lavoro

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà essere in grado di mettere a disposizione un numero adeguato di squadre di intervento al fine di eseguire contemporaneamente più operazioni previste per la giornata.

Le squadre dovranno essere coordinate dal coordinatore, e dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni previste.

La squadra ideale dovrà essere formata da almeno due persone, di cui un operaio indicato come referente interno della squadra ovvero Capo Squadra.

Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate secondo la tipologia dell'intervento con:

- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
- materiali necessari di caratteristiche ed in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre curare il regolare impiego dei mezzi e delle attrezzature, nonché l'osservanza delle prescrizioni generali e particolari contenute nei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui alle disposizioni vigenti in materia.

È contrattualmente stabilito che la gestione delle squadre di lavoro e degli accessi alle aree di cantiere sarà diretta responsabilità del Direttore Tecnico e del Capo Cantiere nominati dall'Appaltatore.

Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari di contratto i seguenti oneri:

a. il personale occupato nelle squadre dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche grave inadempimento in materia di sicurezza;

b. l'Appaltatore, nella figura del Direttore Tecnico o del Capo cantiere deve provvedere a comunicare, prima della consegna generale dei lavori, alla Direzione Lavori e all'eventuale Coordinatore della Sicurezza, i nominativi del personale componente le squadre di lavoro. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 30 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al

Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è _____ e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. _____;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. _____;
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. _____;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. _____;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 1.000,00 (diconsi Euro mille/00).

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 24 Attrezzature e mezzi di trasporto

Salvo quanto previsto al successivo art. 17 la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire, qualora fosse loro richiesto per lavori, entro le 24 ore dalla richiesta, i seguenti mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida, senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze:

- | | |
|--|------|
| ✓ autocarro ribaltabile | n. 1 |
| ✓ decespugliatore a disco o a filo di nylon | n. 3 |
| ✓ motosega a catena non inferiore a cm 45 | n. 4 |
| ✓ tagliasiepi con lama non inferiore a cm 45 | n. 2 |

Art. 25 Cartellonistica di cantiere

L'aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sottoriportate:

A) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA

L'impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero minimo di 10 cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.

B) SEGNALAZIONI VIABILISTICHE

Il cantiere dovrà essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo e birilli ed apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del rischio.

Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (lavori in corso, limite massimo di velocità pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocità, come di seguito riportato).

C) MOVIERI

Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione del traffico. E' necessario quindi che l'aggiudicatario individui il personale, in numero di 2 per ciascun cantiere che nel contesto del cantiere assume tale ruolo e lo doti di palette o bandiere in modo da riuscire a gestire l'utenza stradale e pedonale.

In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilità dei movieri da parte degli automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.

D) PRESEGNALAZIONI

In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall'area effettiva di cantiere (100 m, 200 m...), sulla base di dati oggettivi, quali le dimensioni degli alberi da potare, la larghezza della banchina alberata e della carreggiata stradale, l'intensità e la velocità del traffico, ubicazione della carreggiata stradale, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico utilizzando il cartello di avvertimento (sfondo giallo) sotto riportato, in formato 90 cm X 120 cm, di restringimento della carreggiata integrato da apposita dicitura.

E) DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

Ad integrazione di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, l'aggiudicatario dovrà delimitare lo spazio di caduta dei rami nonché l'area occupata sia dai mezzi di lavoro (cestello, cippatrice, autocarro, ecc.) che dal materiale di risulta con conici, nastro "vedo non vedo", e/o cavalletti al fine di rendere il cantiere ben visibile per gli automobilisti ed inaccessibile ai pedoni.

Nelle tratte di alberata in cui la concentrazione di pedoni e di servizi (fermate T.T., passaggi pedonali, edicole, scuole, cabine telefoniche, ecc.) risulta particolarmente consistente e necessario provvedere alla recinzione del cantiere con rete plastificata arancione.

F) PRECISAZIONI

Tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:

- I. essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
- II. essere in buono stato di conservazione;
- III. possedere una base solida ed appesantita;
- IV. essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.

G) RIMOZIONE

La rimozione potrà essere richiesta esclusivamente se i divieti di sosta e di fermata saranno stati posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio lavori.

Art. 26. Opere di pronto intervento

Gli interventi, la cui esecuzione si renda particolarmente urgente ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica, dovranno essere intrapresi appena la ditta avrà ricevuto l'ordine e comunque nell'arco delle due ore dalla chiamata.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto organizzarsi in modo tale da avere sempre a disposizione una squadra di pronto intervento composta da almeno n° 3 operatori dotati dell'attrezzatura necessaria (segnaletica di cantiere, attrezzature manuali, utensili vari, motosega, autocarro dotato di braccio di sollevamento ecc.) per far fronte urgentemente alla risoluzione della criticità oppure alla messa in sicurezza del luogo di intervento.

All'uopo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale il numero telefonico del responsabile che dovrà essere continuamente reperibile per le attività di cui al presente articolo

Art. 27 Verifica della prestazione e pagamento

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, sia in corso d'opera, sia ad ultimazione del servizio.

Qualora al controllo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti al Contratto.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 (QUARANTACINQUE) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

NORME TECNICHE

Lavorazioni incluse nel contratto a corpo di manutenzione del verde cittadino

Taglio dell'erba nelle aree a verde pubblico

La Ditta deve provvedere al tempestivo intervento di sfalcio dell'erba al fine di mantenere un'altezza dell'erba:

- ✓ non superiore a 4 - 5 cm nelle aree di pregio elevato;
- ✓ non superiore a 5 - 7 cm per il verde di quartiere, viali alberati, giardini e complessi scolastici;
- ✓ non superiore a 10 cm nelle aree a bassa fruizione.

Salvo diversa indicazione dell'U.T.C., l'intervallo di tempo minimo che intercorrerà tra gli sfalci dovrà garantire le misure del manto erboso sopra riportate e comunque non potrà essere minore di 2-3 settimane nel periodo di piena attività vegetativa e di 4 settimane nel restante periodo dell'anno.

Lo sfalcio dell'erba deve essere eseguito con mezzi professionali con lame elicoidali o orizzontali previa pulizia e rimozione di rifiuti presenti nell'area d'intervento. Sono vietati i mezzi dotati di ruote artigliate. Il taglio non deve essere effettuato in condizioni di terreno bagnato o umido (rugiada).

La ditta affidataria del servizio dovrà, di concerto con la Direzione Lavori, programmare gli impianti di irrigazione al fine di garantire l'esecuzione del taglio a regola d'arte.

L'altezza di taglio (e in generale le operazioni di sfalcio) non deve danneggiare il manto erboso e deve essere regolata considerando la biologia delle consociazioni specifiche su cui si interviene. In linea generale l'altezza di taglio deve essere di 4-5 cm.

I prodotti dello sfalcio devono essere raccolti e smaltiti presso impianti di compostaggio autorizzati entro 24 ore dall'intervento; ove l'accumulo dei rifiuti vegetali debba permanere sulle stesse superfici oggetto dello sfalcio, dovrà essere raccolto e smaltito **nell'arco della giornata** di sfalcio.

Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego delle macchine anzidette, come ad esempio attorno agli alberi o lungo le recinzioni, il lavoro dovrà essere eseguito a mano con falci o falcetti e con l'impiego di decespugliatori a motore muniti di fili di nylon. Durante tali operazioni si porrà particolare attenzione nel non danneggiare la base degli alberi e le radici affioranti. La Ditta, inoltre, dovrà provvedere all'eliminazione (con decespugliatori a fili di nylon o con badili da raspate) delle erbe presenti lungo le cordone adiacenti ai parterres, anche qualora si trovino tra il manto di asfalto e la cordonata stessa.

La ditta dovrà presentare alla D.L. le certificazioni di smaltimento dell'erba presso i centri di compostaggio autorizzati.

E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

Manutenzione di siepi e arbusti e tappezzanti nelle aree a verde pubblico

Gli interventi di manutenzione delle siepi e degli arbusti prevedono:

- ✓ l'eventuale pulizia da rifiuti;
- ✓ la risagomatura delle siepi limitato al primo taglio
- ✓ l'eliminazione delle piante spontanee radicate alla base degli arbusti;

- ✓ asportazione di piante di siepi secche;
- ✓ la potatura.

Durante le operazioni di potatura, l'Impresa dovrà provvedere all'eliminazione delle specie infestanti al piede della vegetazione tramite scerbatura (estirpazione manuale di piante infestanti) con l'eventuale ausilio di rastrelli facendo attenzione a non danneggiare le piante durante tale fase di lavoro, oltre all'eliminazione dei rami secchi e/o malvenienti.

La rifilatura dovrà essere eseguita tenendo conto dell'epoca di vegetazione e comunque mirata a mantenere decorosamente le siepi.

La potatura deve essere organizzata in modo che i rpolloni vegetativi non superino i 20-25 cm.

La potatura di siepi e arbusti sarà in funzione delle specifiche tipologie di intervento adeguata ad ogni singola specie e varietà e quindi di:

- ✓ mantenimento (bilanciamento fase vegetativa e fioritura);
- ✓ allevamento/formazione (regolazione della forma in funzione della specie e delle finalità ornamentali);
- ✓ contenimento;
- ✓ rimonda (eliminazione rami secchi, morti, spezzati, malati).

L'intervento di potatura (tipologia, epoca, frequenza) dovrà considerare le caratteristiche della specie (età, capacità rigenerativa, produzione fiori, produzione bacche,) e in particolar modo:

- ✓ per le specie che fioriscono sui rami di un anno la potatura deve essere eseguita dopo la fioritura;
- ✓ per le specie che fioriscono su rami dell'anno la potatura deve essere eseguita prima della ripresa vegetativa;
- ✓ l'intervento di potatura manterrà invariata la forma per le siepi adulte, mentre consentirà l'accrescimento per le siepi giovani e in sviluppo.

Per le potature di siepi in forma obbligata, è consentito l'uso di tosasiepi elettriche o a scoppio; è assolutamente vietato l'uso di motoseghe onde evitare lo sfilacciamento dei tessuti.

Per gli interventi delle specie tappezzanti è prevista la cimatura e il contenimento.

I prodotti della potatura devono essere raccolti e smaltiti presso impianti di compostaggio autorizzati entro 24 ore dall'intervento.

E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori. E' vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque l'eliminazione della maggior parte della chioma.

Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbrature e trattata con i prodotti specifici di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori. L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti.

Le eventuali piante secche che si incontrassero nel corso dei lavori dovranno essere abbattute, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore effettuando il taglio del tronco radente al piano campagna. Il lievo della ceppaia può essere eseguito con mezzi meccanici o manualmente a seconda delle circostanze e sarà cura dell'Appaltatore di provvedere all'immediato riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie con della buona terra.

Il legname ed il frascome proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Appaltatore.

Per potatura ordinaria si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o ridurre anche tutti i rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma.

Per potatura straordinaria si intende l'insieme delle operazioni comprese nella potatura ordinaria alle quali vanno aggiunti tutti quegli interventi ritenuti necessari dalla Direzione dei Lavori per ridurre la chioma in volume e in altezza, o per alleggerirne la massa.

La potatura dovrà essere effettuata in modo che la superficie del taglio risulti liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari per evitare ristagni d'acqua; non deve comunque essere lesionata la zona del collare.

Riguardo il periodo dell'anno in cui effettuare le potature, occorre distinguere le latifoglie, per le quali è opportuno intervenire nella fase di riposo vegetativo, dalle conifere, per le quali il periodo più indicato è quello estivo; in tutti i casi nel periodo di schiusura delle gemme e della fioritura è bene non procedere con le operazioni di potatura.

Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici.

La manodopera addetta ai lavori dovrà essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo dovrà essere immediatamente sostituito dall'Appaltatore a richiesta della Direzione dei Lavori.

Durante l'abbattimento di rami od alberi morti, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare ed i tronchi eventualmente da abbattere, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto di lavoro.

L'Appaltatore è inoltre obbligato:

- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione dei Lavori);
- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;
- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione dei Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Appaltatore dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;

- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà depositato nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore.

E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio, in apposita soluzione indicata dalla Direzione dei Lavori. Tale operazione dovrà essere eseguita scrupolosamente in presenza di piante malate o reputate tali, od in caso di abbattimento di piante morte o deperimenti.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.

In nessun caso l'Appaltatore potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento i lavori stessi e di procedere all'applicazione di una adeguata penalità per ogni pianta potata non in conformità con le norme impartite.

Durante il corso dei lavori si potrà presentare la necessità di adottare particolari tecniche preventive (raccolta con teloni di segatura, ramaglie, ecc.; lievo di ceppaie e radici, ecc.), o trattamenti con

prodotti anticrittogamici o insetticidi, sia sulle piante che sul materiale di lavoro (motoseghe, accettini, coltellacci, ecc.), sia sull'area contigua all'intervento. In casi particolari, ritenuti tali dalla Direzione dei Lavori, è indispensabile la disinfezione degli indumenti ed attrezzi utilizzati dagli addetti ai lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisoriale e di segnaletica che si rendessero necessarie per l'esecuzione degli interventi.

I cespugli dovranno essere regolarmente potati sia per la soppressione del vecchio e del secco, sia per regolarne la forma di sviluppo secondo precise indicazioni della Direzione dei Lavori, tenendo conto che periodo e modalità di taglio sono in stretto rapporto con l'epoca e le caratteristiche di fioritura.

Per le siepi s'intende che esse dovranno essere tosate a perfetta regola d'arte, mantenendo ad esse la forma loro impressa.

La tosatura delle siepi dovrà essere eseguita su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo a quella in fase di accrescimento. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere, senza ulteriori compensi, la riduzione delle dimensioni delle siepi adulte o invecchiate o comunque quando lo ritenga necessario per esigenze tecniche o di viabilità, ecc.

Nel corso dell'appalto potrà essere richiesta alla Ditta Appaltatrice la zappatura o la scerbatura a mano lungo la fascia di incidenza delle siepi, compresa la raccolta e l'asporto dei materiali e delle erbacce di risulta della scerbatura.

L'Appaltatore, durante i lavori di potatura, è inoltre obbligato:

- a) a non intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici;
- b) a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e pedoni gli incombenti pericoli;
- c) ad evitare di occupare suolo pubblico se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio della Direzione dei Lavori, si dovesse lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi o materiali, l'Appaltatore dovrà apporre le opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni a terzi;
- d) a ritirare giornalmente con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla potatura, nonché a lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale.

Conservazione delle piante esistenti nella zona d'intervento

Nelle operazioni di sfalcio dell'erba, dovrà essere prestata particolare attenzione a non danneggiare i fusti degli alberi e degli arbusti con gli organi di taglio, pena l'addebito del danno biologico procurato ai vegetali adeguatamente valutato. La ditta dovrà provvedere a sostituire e ad integrare i tutori antigraffio posti alla base delle alberate; tale lavorazione è compresa nell'appalto.

Nelle aree assegnate, la ditta dovrà provvedere, a sua cura e spesa, alla sostituzione delle strutture di tutoraggio delle alberate rotte e/o danneggiate. (pali, smezzolette, legature ecc..).

Spollonatura

La spollonatura è un'operazione che riguarda principalmente gli alberi di taglio ed eventualmente anche soggetti di altre specie arboree (platano, olmo, aceri, ecc.) con spiccata attività pollonifera.

La spollonatura dovrà essere eseguita almeno per due volte all'anno e comunque in modo per mantenere in modo decoroso le alberate cittadine.

La spollonatura consiste nell'eliminazione di tutti i rami, i ricacci, i polloni e i succhioni, di 1 o più anni, l'accorciamento dei rami, compresi i polloni basali dal colletto fino ad una altezza di cinque metri circa, allo scopo di permettere il transito o la visione di segnali stradali nella zona vicina alla pianta.

L'eliminazione è prevista dalla base del fusto fino ad un'altezza di 5,0 metri da terra.

I ricacci o polloni al colletto e nelle vicinanze vanno tagliati rasenti al terreno o in corrispondenza della loro inserzione sulle parti legnose da cui si sviluppano; queste, però, non devono in alcun modo essere danneggiate con scortecciature, ferite o altro.

Per l'esecuzione della spollonatura non è ammesso l'uso della motosega, della roncola e di altre attrezzature caratterizzate da scarsa precisione di taglio e deve essere utilizzata esclusivamente la forbice.

La Ditta provvederà alla raccolta del materiale vegetale derivante dalla operazione di spollonatura e al relativo smaltimento presso impianti di compostaggio autorizzati.

Percorsi pedonali

La riqualificazione e valorizzazione dei percorsi pedonali consiste nella regolarizzazione del piano viabile con l'eliminazione di eventuali buche e/o insidie e la pulizia dalle malerbe presenti nei vialetti.

Manutenzione di Aiuole Fiorite Munite di Piantine da Fiore o Fornite di Cespugli Fioriti o Sempreverdi

Le fioriture nelle aiuole dovranno essere stagionali. Ad ogni cambiamento di fioritura si dovrà vangare l'aiuola. Il terreno delle aiuole dovrà essere mantenuto libero dalle infestanti e zappettato ogni qualvolta si constati la formazione della crosta superficiale. Se qualche piantina morirà dovrà essere prontamente sostituita. Le piante dovranno essere curate secondo la necessità della specie, in particolare si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori appassiti, onde permettere una fioritura più ricca ed abbondante.

Le somministrazioni di concimi in copertura, saranno concordate dalla Direzione dei Lavori. Parimenti saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori le operazioni per eventuali passaggi da una fioritura all'altra, e l'Appaltatore dovrà prontamente eseguirle in maniera tale che le aiuole rimangano senza fioritura non più di una settimana.

Lavori di Raschiatura delle Erbacce

Le erbe presenti, lungo le cordonature stradali, i marciapiedi e le recinzioni adiacenti a luoghi pubblici dovranno essere eliminate mediante l'uso di pale quadre (badili da raspate) avendo cura di eliminare il più possibile l'apparato radicale delle infestanti senza rovinare la pavimentazione esistente.

Il lavoro di raschiatura potrà essere richiesto anche nei riquadri sterrati attorno agli alberi piantati lungo le strade. Durante l'esecuzione di tale operazione si dovranno evitare danni alle piante site nella formella.

In caso di lesioni alla corteccia saranno addebitati alla Ditta Appaltatrice i danni subiti e subendi della pianta.

La scerbatura dovrà essere effettuata prima del punto di maturazione dei semi delle infestanti, per ridurre la propagazione; nel caso di scerbatura manuale, si dovrà provvedere anche allo sradicamento dell'apparato radicale delle infestanti, che si dovrà eseguire quando il terreno è leggermente umido per agevolarne la rimozione.

Trattamenti con Diserbanti

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è vietato l'uso dei prodotti chimici e fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Il diserbo deve essere effettuato ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici).

L'impiego di fitofarmaci e diserbanti è consentito solo nel pieno rispetto del presente capitolato, delle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. Andranno in ogni caso impiegati i prodotti con minore impatto sull'ambiente, utilizzati secondo le specifiche raccomandazioni fornite dalle Ditte produttrici, e solo nei casi in cui si rendano effettivamente necessari.

A tale proposito ogni intervento di questo tipo andrà prima opportunamente concordato con il Committente, che provvederà ad adottare e, se del caso, rendere pubbliche le misure eventualmente necessarie per la salvaguardia di persone, animali domestici e ambienti.

I fitofarmaci e i diserbanti da impiegare (anticrittogamici o fungicidi, insetticidi, acaricidi, nematodocidi, limacidi, rodenticidi, coadiuvanti e erbicidi) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con le indicazioni della composizione e della classe di tossicità secondo la normativa vigente.

Tali prodotti, inoltre, dovranno rispettare le normative vigenti

Riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è vietato l'uso dei prodotti chimici, fitosanitari. Nei casi in deroga dovranno essere mitigati i rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

In tali zone è altresì vietato l'uso di diserbante granulare non conforme alla normativa

Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

Riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade

E' necessario eliminare l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici)

Per tale finalità è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; e i prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o 26 classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura.

In particolare, occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonché nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.);

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento possono essere autorizzati, previo consenso della provincia e regione, trattamenti chimici mirati.

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida

E' severamente vietato l'uso di diserbanti e fitofarmaci non conformi al PAN

Per esigenze particolari La Direzione Lavori può individuare ai sensi della normativa di riferimento le aree dove, in deroga al PAN, l'intervento chimico può essere usato a condizioni comunque che l'uso sia esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure:

- i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo;
- in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida

La Ditta, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida deve tener conto che: sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08.

In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frasi di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

Per i trattamenti occorre rispettare le linee guide regionali che definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

E' vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

Trattamenti di Disinfezione e Disinfestazione

Nella composizione delle miscele da irrorare, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente ai prodotti ed alle percentuali stabilite dalla Direzione dei Lavori, la quale stabilirà anche i giorni e le ore in cui si eseguiranno i trattamenti. Nelle alberate stradali i trattamenti si eseguiranno preferibilmente in ore notturne.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà eseguire i trattamenti con macchine di potenza adeguata al particolare lavoro da eseguire. Ad irrorazione avvenuta il fusto e le foglie delle piante trattate dovranno essere completamente bagnati, le foglie specialmente nella parte inferiore.

Per il trattamento di piante d'alto fusto occorrerà usare macchine che siano in grado di mandare il liquido almeno qualche metro sopra l'altezza degli alberi (dai 35 ai 40 m).

Occorreranno quindi degli atomizzatori dotati di motore capaci di spingere il liquido nebulizzato dagli appositi ugelli, alla altezza necessaria per una perfetta irrorazione dei soggetti da trattare.

Tutti gli operatori che eseguono le anzidette operazioni dovranno essere muniti di autorizzazione all'uso dei presidi fitosanitari.

Durante i lavori di diserbo chimico si useranno pompe a bassa pressione, con ugelli polverizzatori muniti di apposita campana di protezione, onde evitare l'eccessiva nebulizzazione del prodotto e la possibilità di contaminare essenze arboree ed arbustive, presenti o adiacenti al luogo di intervento, siano dette essenze pubbliche che private.

Eventuali danni, arrecati al patrimonio verde dinanzi citato, saranno a carico della Ditta assuntrice, con relativo risarcimento, ritenendosi con ciò sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile o penale derivante dall'improprio uso di meccanismi o di prodotti chimici, nei riguardi di persone, animali o cose.

Tutti i prodotti di risulta, una volta ottenuto il disseccamento delle infestanti, saranno prontamente raccolti ed asportati a discarica in luoghi reperiti a cura e spese dell'Appaltatore.

I sistemi di diserbo meccanico o fisico (pirodiserbo o altro) devono essere usati con particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione esistente o di nuovo impianto ed a non provocare incendi o danni alle infrastrutture.

Nel caso di trattamenti chimici in deroga, l'Appaltatore dovrà identificare il diserbante più idoneo per i tipi di infestanti da eliminare e sottoporlo all'approvazione della Direzione dei Lavori, che potrà accettarlo o disporre diversamente. Per il loro uso l'operatore dovrà attenersi alle istruzioni specifiche della casa produttrice. Gli interventi di diserbo chimico dovranno essere eseguiti da personale specializzato in ottemperanza alle leggi vigenti in materia. L'Appaltatore dovrà utilizzare paraspruzzi ai bordi degli ugelli, se si interviene vicino a piante da conservare, si dovrà prestare particolare attenzione al dilavamento che potrebbe veicolare il diserbante vicino a vegetazione da salvaguardare.

Nel caso di diserbo chimico totale dei prati, dovranno essere utilizzati prodotti sistemici a rapida degradazione, che non lascino residui tossici nel suolo, da eseguirsi 15- 20 giorni prima del falciatura del prato e/o delle lavorazioni del terreno per dare il tempo al prodotto di veicolare alle radici delle infestanti. Non devono essere fatti diserbi durante i mesi più freddi o eccessivamente caldi onde evitare di ridurre l'efficacia o aumentarne la tossicità per il verde da conservare.

Gli atomizzatori-nebulizzatori elettrici o a motore devono essere muniti di attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti nell'allegato II del 22 Gennaio 2014.

Il prodotto erogato dall'atomizzatore è una miscela di acqua e di erbicida di pre/post emergenza a basso impatto ambientale.

Gli operatori addetti al diserbo devono essere regolarmente forniti di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, in caso di certificato scaduto l'operatore non potrà eseguire il servizio di diserbo fino ad avvenuto rinnovo dell'abilitazione.

L'Appaltatore prima di eseguire i trattamenti dovrà trasmettere la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati al Responsabile del servizio o suo delegato.

L'Appaltatore dovrà annotare sul registro dei trattamenti, tutti i trattamenti effettuati e ad ogni prestazione trasmettere al responsabile del servizio o suo delegato copia dell'aggiornamento.

Prima di ogni intervento erbicida è obbligatorio avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli contenenti informazioni, ai sensi del PAN, finalizzate alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'erogazione dei prodotti erbicidi o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate, i cartelli devono indicare:

- lo scopo del trattamento;
- la data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro) che ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
- il luogo e l'estensione del trattamento (parco, viale, sotto il guardrail ecc.);
- la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato;
- l'avviso che in caso di condizioni meteorologiche avverse il trattamento potrebbe essere rinviato;
- La zona oggetto d'intervento, dovrà essere segnalata con cartellonistica adeguata e visibile posta ai bordi della zona stessa, prima dell'inizio del trattamento (almeno 24 ore prima). La cartellonistica dovrà essere mantenuta per il tempo di rientro del principio attivo e successivamente rimossa. In relazione alla specifica situazione ed alle caratteristiche del prodotto utilizzato può essere necessaria una delimitazione di tutta l'area allo scopo di limitarne l'accesso.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;

- le dimensioni devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

L'uso dei prodotti fitofarmaci dovranno essere individuati nell'elenco di quelli consentiti dalla Regione Piemonte.

Gli operatori dovranno essere adeguatamente formati e dotati delle attrezzature di lavoro e di protezione individuate dalle normative vigenti.

Contesto normativo e obblighi in carico alla ditta appaltatrice:

L'Europa con la direttiva 2009/128/CE, recepita dall'ITALIA nel 2012 e concretizzata con la stesura del Piano d'Azione Nazionale (PAN) nel 2014, ha già indicato una direzione ben precisa, assegnando agli Stati Membri il compito di "garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impianti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari".

Partendo da questi concetti ed in particolare analizzando il settore del verde pubblico e privato, il PAN ha definito i criteri da rispettare nelle cosiddette "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole adiacenti ad esse.

Tali aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative piste ciclabili, zone di interesse storico artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, cortili e aree verdi all'interno o comunque di pertinenza di scuole, parchi gioco, strutture civili destinate al pubblico, strutture sanitarie. Sono comprese le aree verdi di pertinenza di strutture commerciali, produttive e del settore terziario, urbane ed extraurbane ed il verde ornamentale urbano, comprese le alberature stradali.

Pertanto ai fini della tutela della salute, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o i rischi connessi al loro utilizzo, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendo le dosi di impiego nel rispetto delle indicazioni in etichetta e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la deriva della miscela fitoiatrica e la sua diffusione nell'ambiente.

In capo alla direzione della ditta appaltatrice l'onere e obbligo di assicurarsi, per quanto di competenza, che tali prodotti siano usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e di una specifica programmazione degli interventi.

In ogni caso le misure e i metodi di controllo alternativi dovranno rappresentare la scelta prioritaria di intervento.

Per rispettare le premesse di cui sopra, sono utilizzabili solo prodotti recanti in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili o l'indicazione d'uso in aree ed opere civili; e comunque i suddetti prodotti utilizzabili non devono essere classificati pericolosi per la salute e recare in etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le "informazioni supplementari sui pericoli per la salute" EUH029-EUH031-EUH032-EUH066-EUH070-EUH071-EUH208, e non devono contenere le sostanze attive elencate nella tabella dell'allegato V-parte A, indipendentemente dalla classificazione e dall'etichettatura di pericolo dei prodotti stessi.

